

STATUTO del CSSSS

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "Centro Studi Storico-Sociali Siciliani" (in seguito più brevemente indicata come "CSSSS"), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in Catania, Corso dei Mille n.11. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento. Il CSSSS, su disposizione del Comitato Direttivo ha facoltà di aprire altre sedi, nel rispetto delle normative dei corrispondenti paesi, in tutto il mondo.

Art. 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Il CSSSS non è legato ad alcun movimento, partito o gruppo politico, ha lo scopo di diffondere la cultura e la conoscenza della Storia, dei costumi, delle tradizioni della Sicilia, raccogliendo e mettendo in uso gratuitamente documenti, libri ed ogni altro materiale utile allo scopo. Tale servizio è offerto, oltre ai soci, a tutte le persone fisiche, alle Associazioni e Enti pubblici e/o privati che ne facciano richiesta.

Il CSSSS si fa promotore, in proprio e con la collaborazione di altri enti che abbiano le stesse finalità, di manifestazioni quali: mostre, fiere, sagre, l'organizzazione di convegni, esposizioni, conferenze, cineforum e dibattiti; la creazione ed edizione di libri, stage ed edizione di materiale a stampa e/o in formato elettronico, la salvaguardia e il mantenimento di siti ritenuti importanti dal punto di vista storico e culturale (castelli, monumenti, residenze, ville, ecc.).

Il CSSSS può gestire e cogestire, progettare e realizzare corsi di formazione professionale a livello regionale e nazionale. Programmi e/o progetti operativi regionali e/o nazionali organizzati dai comuni e/o dalle province e dalle regioni.

Altre manifestazioni di promozione culturale per fare conoscere al Popolo Siciliano le sue possibilità di sviluppo economico, civile e politico.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio del CSSSS è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad esso a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti il CSSSS dispone delle seguenti entrate: contributi dei Soci, donazioni e altri proventi derivanti dalle attività statutarie.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del CSSSS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento del CSSSS né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dal CSSSS può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 4

SOCI

Possono far parte del CSSSS tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività del CSSSS e sono a loro disposizione i servizi e le attività del CSSSS, il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso.

I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Comitato Direttivo.

Art. 5

RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque aderisca al CSSSS può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia immediata.

Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal Comitato Direttivo.

In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Comitato Direttivo. L'esclusione ha effetto dal mese successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

Art. 6

DIRITTO DI RIVALSA

Il CSSSS ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione dello stesso.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi del CSSSS: l'Assemblea; il Comitato Direttivo; il sito Web csssstrinakria.org e il periodico Ju, Sicilia.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo primario del CSSSS. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Comitato Direttivo ed è convocata dal Presidente del CSSSS o, in caso di suo impedimento dal Segretario generale o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la totalità dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento del CSSSS è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora, validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9

PRESIDENTE E COMITATO DIRETTIVO

Il Presidente del Comitato Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e di "Ju Sicilia" -periodico e giornale murale-

Il Comitato Direttivo è l'organo responsabile della gestione del CSSSS e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci di maggiore età. Il Comitato Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica per cinque anni sociali e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Segretario generale, Segretario tesoriere, Delegati alle varie attività.

La rappresentanza legale del CSSSS spetta istituzionalmente al Presidente della stessa Associazione e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Comitato Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Segretario generale coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Il Segretario tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune, redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Segretario generale o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Al Comitato Direttivo compete in particolare:

la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;

l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti ai quali il CSSSS dovesse iscriversi, la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Comitato Direttivo stesso.

Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal consiglio Direttivo.

Art. 10

DECADENZA DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo decade: per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 11

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 12

SCIoglimento

Lo scioglimento del CSSSS deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13


CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Catania.

Art. 14

NORME APPLICABILI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.



Repertorio N. 120624

Raccolta N. 12896

N° 12487 Registrato
a Catania li 1-12-1970
Esatte L. 1110 - 72
direttore: A. Memmi

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettanta.

Il giorno tredici del mese di Novembre.-

In Catania, ~~al~~ mio Ufficio infrascritto.-

Avanti a me Avv. Musumeci Aldo, Notaio in Catania, con
studio al Viale XX Settembre n.45, iscritto al Ruolo
del Collegio Notarile del Distretto di Catania.

L'atto costitutivo del Centro Studi Storico-Sociali Siciliani fu rogato il 13 novembre 1970 dal notaio avv. Musumeci Aldo di Catania, repertorio n. 120624 e registrato l' 1 dicembre 1970 con il n. 12487. All'originario testo statutario sono state apportate modifiche nella seduta assembleare del 14 gennaio 2006.
P.IVA/C.F. 93137840877

Catania, 02/01/2020

